



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Via della Loggia, 24 – cap 60121 Ancona
Codice Fiscale 80005630423
Tel. 071-206979 – Fax 071-203853
P.E.C.: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

DISCIPLINARE

**MEPA – T.D.
FORNITURA DI ARREDI - NR. 1 SEDIA DIREZIONALE ERGONOMICA PER UFFICIO**

CODICE CIG: Z972F2F876

PREMESSA

Il presente disciplinare integra le “Condizioni generali di contratto” relativo all’Iniziativa “**Beni**” - categoria “Arredi” del Mercato Elettronico della P.A. e regola l’acquisizione della fornitura di nr. 1 sedia direzionale ergonomica per il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sede in Ancona, Via della Loggia, n.24.

1. TIPO ED OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. Procedura di approvvisionamento per la fornitura di n.1 Sedia direzionale, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. N°50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) tramite “TRATTATIVA DIRETTA” (T.D.): Iniziativa “Beni” – categoria: “Arredi”.

1.2. La presente procedura ha per oggetto la fornitura di arredi, come descritti nel dettaglio tecnico economico: n.1 Sedia direzionale ergonomica da destinare al personale di magistratura e conforme ai requisiti ambientali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO

3.1. L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016;

b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto della fornitura in questione.

3. IMPORTO A BASE D’ASTA

3.1. L’importo a base d’asta è fissato in € 390,00 (trecentonovanta/00), comprensivo di ogni onere e spesa con la sola esclusione dell’IVA.

3.2. L’importo di aggiudicazione della fornitura è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare.

3.3. L’impresa dovrà indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs.N°50/2016.

4. GARANZIA DEFINITIVA

4.1 L'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2-3 del Codice degli Appalti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

4.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice – di non richiedere la garanzia definitiva. **L'esonero dalla prestazione della garanzia è in ogni caso subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari almeno all'1%.**

5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1. La presente Trattativa è composta dai seguenti documenti allegati, da restituire debitamente firmati digitalmente dal legale rappresentante:

Disciplinare;

- **Dettaglio Tecnico ed Economico** relativo alla fornitura dei beni per la formulazione dell'offerta economica;
- **Allegato A)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ex legge 136/2010;
- **Allegato B)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa;
- **Allegato C)** – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciali, ove previsti;
- **Allegato D)** – Modulo informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).

5.2. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
- la mancata accettazione del contenuto del Patto d'integrità della G.A., che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e il cui mancato rispetto determinerà la risoluzione del contratto.

5.3. L'Amministrazione, procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

6.1. L'Impresa dovrà fornire il bene oggetto della fornitura entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del contratto.

6.2. La consegna del prodotto include imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso la sede del T.A.R. Marche, sita in Ancona, Via della Loggia n.24 – Primo Piano. Gli oneri relativi alla consegna delle forniture sono interamente a carico del Fornitore.

6.3. L'impresa è tenuta a fornire prodotti integri, privi di difetti e conformi alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e di inquinamento ambientale. È fatto obbligo all'Impresa di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l'eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

6.4. **La fornitura dovrà corrispondere alle quantità ed alle caratteristiche richieste, con montaggio incluso, pronte per l'utilizzo.** Nell'eventualità in cui la fornitura del bene non potrà essere evasa per mancata disponibilità o per qualsiasi altro motivo, l'operatore economico è tenuto a darne comunicazione entro i 5 giorni previsti per la consegna, al T.A.R., tramite l'invio, a mezzo PEC, con l'indicazione delle motivazioni della mancata fornitura.

6.5. Per il rilascio delle ricevute di consegna, si terrà conto dei quantitativi riscontrati all'atto del ricevimento della merce; la firma dell'atto di ricevimento della merce indica solo la rispondenza del numero dei colli inviati e non esonera l'Impresa fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che dovessero insorgere all'atto dell'utilizzazione e/o della distribuzione del prodotto. La corrispondenza tra il prodotto consegnato e quello ordinato è accertata dal Responsabile del procedimento individuato entro 2 giorni lavorativi dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. In caso di non corrispondenza, il Fornitore provvederà alla sostituzione.

6.6. L'Amministrazione si riserva comunque di accertare la qualità dei prodotti in un momento successivo e di segnalare eventuali vizi o difformità riscontrati.

6.7. L'Assuntore della fornitura, è tenuto a comunicare:

- il nominativo del Responsabile rappresentante dell'Impresa, in qualità di Referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto;
- recapito telefonico e un indirizzo e-mail per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

6.8. **Ai fini della rilevazione dei prezzi MEF – ISTAT, il fornitore dovrà trasmettere i seguenti dati:**

- a) se il fornitore (produttore del bene) è in possesso di certificazioni come ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, EMAS ed eventualmente quali;
- b) se il prodotto acquistato (sedia) è in possesso della Certificazione UNI EN 1335 (requisiti dimensionali);
- c) se il prodotto (sedia) ha certificazioni non obbligatorie per legge e, se sì, indicare il tipo di certificazione (es. certificazioni UNI EN, sostenibilità ambientale ecc.);

7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

7.1. Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (Regole del Sistema di e-Procurement).

7.2. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'impresa affidataria (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/72, Allegato A). L'impresa affidataria dovrà trasmettere idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

7.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del nuovo Codice dei contratti in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

8. LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

8.1. La fatturazione della fornitura dovrà essere posticipata, emessa in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24 - 60121 Ancona
CF 80005630423
Codice Univoco IPA: GAMTBY.

8.2. Il numero di CIG indicato nella presente trattativa dovrà essere riportato, a cura del fornitore, in ogni comunicazione, fattura o altro, relativa alla presente fornitura.

8.3. La liquidazione del corrispettivo sarà disposto in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità della fornitura dal Referente e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dalla Società stessa.

8.4. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione della fornitura, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

8.5. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 potranno essere effettuati nel 1° bimestre 2020 e non potranno determinare l'applicazione di interessi moratori.

8.6. La stazione appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penalità.

09. PENALI

9.1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

a) omissione totale o parziale nell'esecuzione della fornitura, ritardo nella conclusione della fornitura rispetto al termine assegnato e/o non rispondenza dei prodotti forniti con quelli richiesti.

9.2. In caso di inadempienza contrattuale, previa formale contestazione da parte della Stazione Appaltante, saranno applicate le seguenti penali:

- a. € 0,50 fino a 5 giorni lavorativi di ritardo in caso di ritardo nella consegna dei prodotti;
- b. € 0,60 per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo.

9.3. L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'affidatario ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

9.4. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. E' fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza per l'esecuzione della fornitura in danno all'appaltatore del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di affidamento.

10.2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo del disciplinare costituisce causa di risoluzione per inadempimento:

- la violazione dell'obbligo di consentire al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura come disposto dalle normative vigenti;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la violazione dell'art.9 bis della legge N°136/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni;

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

11.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 – per quanto concerne i dati personali raccolti presso l'interessato - e art.14 GDPR – relativamente ai dati personali non ottenuti presso l'interessato il partecipante alla procedura ad evidenza pubblica prende atto dei termini di trattamento dei dati personali. Come da modello da restituire debitamente sottoscritto e previsto all'art. 3, comma 1 lett. d) ed e) del presente disciplinare, dichiarando di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR ed esprime il proprio consenso al fatto che l'Amministrazione appaltante tratti i dati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, ivi compresa la fase di un'eventuale contenzioso, nonché per l'archiviazione dei dati stessi.

12.2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.

12.3. Ai sensi dell'art.28, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali l'aggiudicatario della fornitura, sarà individuato responsabile esterno dichiarando la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal *Regolamento* e, più in generale, dalle *Norme in materia di protezione dei dati personali* e si impegna a presentare su richiesta dell'Amministrazione garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali; si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di Controllo, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal *Titolare*, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

12.4 Persona autorizzata al trattamento dei dati è il RUP: **dott.ssa Emanuela Gentilezza**.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n.241_1990 e succ. modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Raffaelli M.Agnese.

Ancona, 07 dicembre 2020

Firmato per accettazione

Per la Società

Il Legale Rappresentante